

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Viale Libertà 21
24021 - Albino

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.9 *Reg. Deliberazioni*

Il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventidue** nella sede del Parco, a seguito di inviti scritti recapitati nei termini regolamentari, si è riunito il **CONSIGLIO DI GESTIONE**. La convocazione è avvenuta con comunicazione del Presidente prot. n. 538 del 18.03.2022. Considerata la proroga dello stato di emergenza nazionale per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022, la riunione si svolge in teleconferenza via Skype. I consiglieri sono collegati da remoto.

Assume la presidenza il Presidente del Parco Yvan Caccia.

E' presente il direttore Dott. Mauro Villa, che assiste con funzioni di segretario di vacanza di questi.

Risultano:

1. Yvan Caccia – Presidente	Presente
2. Davide Tontini	Presente
3. Fabio Bordogna	Assente
4. Luca Pellicoli	Presente
5. Angelo Migliorati	Presente
6. Raffaella Angelini	Assente

Totale presenti: 4

Gli atti sono stati anticipati via posta elettronica.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sul seguente oggetto:

“INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021. ”

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione”.

Il direttore, su invito del presidente, spiega che si tratta di altro adempimento tecnico. In questo caso la proposta di deliberazione è del tutto simile a quelle degli anni precedenti: le uniche partecipazioni che il Parco detiene sono riferite ai due GAL (Val Seriana a Laghi bergamaschi e Valle Brembana 2020), ma tali partecipazioni si riferiscono a soggetti che non rientrano nell'elencazione degli enti, organismi strumentali, società controllate e partecipate che compongono il gruppo "amministrazione pubblica".

Il presidente chiede quindi se vi siano interventi.

Non essendovene, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

Ciò detto,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Dato atto che:

- l'art. 11 bis del D.LGS 118/2011 e s.m.i. prevede che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato n. 4/4 del decreto) e che il bilancio consolidato venga approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;
- il principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui al citato Allegato 4/4 del D.lgs. 118/11 secondo cui gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il Parco delle Orobie bergamasche, con delibera di Comunità del Parco n. 3 del 04.02.2016, si è avvalso della facoltà di rimandare l'applicazione del principio contabile 4/4 al 2016;

Visti:

- la Deliberazione di Comunità del Parco n. 13 del 28.09.2017 ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Presa d'atto esito di ricognizione negativa*" nella quale si dà atto dell'assenza di partecipazioni possedute dall'ente al 23.09.2016;
- l'allegato documento alla citata delibera 13/2017, denominato "Relazione sulla revisione straordinaria delle società pubbliche (art. 24 del decreto legislativo 175/2016), atto del Direttore n. 2 prot. 1336, nel quale si precisava che: "*Il Parco delle Orobie bergamasche partecipa inoltre al Consorzio Forestale Presolana con una quota del 14,28% e al Consorzio Forestale Alto Serio con una quota dell'11,11% i quali, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazioni in società pubbliche, non sono oggetto del presente Piano*";
- la Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 41 del 28.09.2017, ad oggetto: "*Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e degli enti da considerare per la redazione del bilancio consolidato esercizio 2016*", con cui si dava atto che le società partecipate possedute non rientravano nel gruppo di amministrazione pubblica, e conseguentemente nel perimetro di consolidamento, in quanto società partecipate da quote pubbliche minoritarie rispetto alla partecipazione privata;
- le successive Deliberazioni di Consiglio di Gestione n. 17/2018, n. 45/2019, n. 16/2020 e n. 10/2021 aventi pari oggetto e riferite al periodo 2017/2021, in cui si ribadiva la fuoriuscita del Parco dai Consorzi e la non assoggettabilità dei G.A.L. al gruppo di amministrazione pubblica;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio di Gestione n. 5 del 24.02.2021, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Comunità del Parco n. 8 in data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del Rendiconto di gestione per l'esercizio 2021;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio contabile, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato che costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico

e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

Ritenuto di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.lgs 118/2011 e successive modificazioni, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato;

Ritenuto di confermare che:

- in aggiunta a quanto ribadito sui Consorzi Forestali Presolana e Alto Serio nella relazione del Direttore, allegata alla sopracitata Deliberazione di Comunità del Parco n. 13/2017, si ritiene fondamentale evidenziare che con lettere di cui ai propri prott. nn. 705 del 27.04.2016 e n. 1117 del 07.06.2016 si attivavano le procedure di uscita dai due consorzi;
- in riferimento al precedente punto, non avendo ricevuto riscontro alcuno, nuovamente con lettere di cui ai propri prott. nn. 769 e 770 del 10.05.2018 si invitavano rispettivamente il Consorzio Forestale Alto Serio e il Consorzio Forestale Presolana (quest'ultimo posto in liquidazione) alla trasmissione degli atti di definitiva uscita dal Parco o, comunque, espresso riscontro;
- ad oggi non risultano pervenute comunicazioni in merito;

Rilevato che il Parco delle Orobie bergamasche detiene le seguenti partecipazioni societarie:

Ragione Sociale	G.A.L. Valle Brembana 2020 s.r.l.	G.A.L. Valle Seriana e Laghi Bergamaschi- S.c.a.r.l.
% quota posseduta	4% (compagine pubblica tot. 39%) capitale sociale di € 40.000,00	4% (compagine pubblica tot. 46%) capitale sociale di € 40.000,00
Stato	Adesione avvenuta con Deliberazione di Comunità del Parco n. 16 del 20.09.2016 e costituzione avvenuta il 26.09.2016	Adesione avvenuta con Deliberazione di Comunità del Parco n. 17 del 20.09.2016 e costituzione avvenuta il 27.09.2016
Note	Società a responsabilità limitata consortile – partecipazione pubblica minoritaria	Società cooperativa a responsabilità limitata – partecipazione pubblica minoritaria

Ricordato che l'art. 1 comma 724 della legge 145/2018 (finanziaria 2019) ha inserito il comma 6 bis all'art. 26 del D. Lgs 175/2016, che esclude i G.A.L. dalla razionalizzazione periodica delle società pubbliche;

Dato atto inoltre che, a prescindere dai criteri di "irrilevanza" previsti dall'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 ex art. 3.1 ai fini dell'individuazione degli enti del gruppo da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, le società in argomento, istituite ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D.Lgs. 175/2016 in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013, non rientrano nell'elencazione degli enti, organismi strumentali, società controllate e partecipate che compongono il gruppo "amministrazione pubblica" previsti al principio 4/4 per implicita esclusione dell'art. 2 – sottoart. 3.2, poiché trattasi di società partecipate con partecipazione pubblica minoritaria e non affidatarie di servizi pubblici locali;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

all'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che, sulla base della ricognizione illustrata in premessa, le partecipazioni detenute dal Parco delle Orobie bergamasche sono le seguenti:

Ragione Sociale	G.A.L. Valle Brembana 2020 s.r.l.	G.A.L. Valle Seriana e Laghi Bergamaschi- S.c.a.r.l.
% quota posseduta	4% (compagine pubblica tot. 39%) capitale sociale di € 40.000,00	4% (compagine pubblica tot. 46%) capitale sociale di € 40.000,00
Stato	Adesione avvenuta con Deliberazione di Comunità del Parco n. 16 del 20.09.2016 e formale costituzione avvenuta il 26.09.2016	Adesione avvenuta con Deliberazione di Comunità del Parco n. 17 del 20.09.2016 e formale costituzione avvenuta il 27.09.2016
Note	Società a responsabilità limitata consortile – partecipazione pubblica minoritaria.	Società cooperativa a responsabilità limitata – partecipazione pubblica minoritaria

2. Di dare atto che le Società di cui al punto precedente 1., istituite ai sensi dell'art. 4 c.6 del D.Lgs. 175/2016 in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013, non rientrano nell'elencazione degli enti, organismi strumentali, società controllate e partecipate che compongono il gruppo "amministrazione pubblica" previsti al principio 4/4 per i seguenti motivi:
- esplicita esclusione ex art. 1 comma 724 della legge 145/2018 (finanziaria 2019), che ha inserito il comma 6 bis all'art. 26 del D. Lgs 175/2016, il quale esclude i G.A.L. dalla razionalizzazione periodica delle società pubbliche;
 - implicita esclusione dell'art. 2 – sottoart. 3.2, poiché trattasi di società partecipate con partecipazione pubblica minoritaria e non affidatarie di servizi pubblici locali.

Viene quindi posta ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto così da non rallentare l'iter della procedura.

Con successiva e separata votazione unanime, espressa ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, così da non rallentare l'iter della procedura.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

ALBINO

Allegato alla deliberazione C.d.G. numero 9 del 24.03.2022

OGGETTO: Parere di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000)

Sulla proposta di deliberazione da porre nella seduta del Consiglio di Gestione del
24.03.2022, avente per oggetto:

**“INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI DA
CONSIDERARE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021.
”**

Si esprimono i seguenti parere favorevoli in ordine alla:

a) Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mauro Villa

b) Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Mauro Villa

24.03.2022

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Yvan Caccia

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 25.03.2022.

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione”.